



attualità

La "tassa per l'Europa"

di Francesco Forte

Prof. ordinario di Scienza delle finanze presso l'Università La Sapienza - Roma

1. La "tassa per l'Europa" nasce da una proposta, opinabile ma ragionevole, presentata al Parlamento, in audizione, dalla professoressa Padoa Schioppa Kostoris: si operi, risolutamente, nel settore delle riforme strutturali, in particolare nel settore delle pensioni. In seguito, ove rimanga ancora uno scarto fra gli effetti immediati - 1997 - della manovra strutturale e l'obiettivo di un disavanzo solo al 3%, si applichi un tributo straordinario, *una tantum* sul reddito, per la differenza. Tale tributo, in quanto genererà - assieme alle misure strutturali - una riduzione del tasso di interesse, di carattere permanente, potrà essere transitorio. Il presupposto; dunque, dell'*una tantum* è il fatto che il primo anno le misure strutturali agiscono solo parzialmente e che, comunque, la loro adozione dà luogo ad un ribasso dei tassi sui titoli pubblici che, per quelli a media e lunga scadenza, ha effetti positivi sul servizio del debito solo parzialmente nel primo anno e via via di più in seguito.

2. Nel nostro caso, l'impostazione adottata è opposta. Le misure strutturali sono ancora di là da venire. Gli effetti favorevoli sul tasso di interesse dipendono da un effetto di annuncio, che - ove le misure di risanamento strutturali siano inadeguate e, quindi, inadeguata qualitativamente prima ancora che quantitativamente, la manovra di bilancio - potrebbe svanire pericolosamente, così vanificando la base logica su cui si regge il tributo straordinario.

Peraltro, io non penso affatto che si dovesse adottare una manovra straordinaria di natura fiscale. Reputo che la si sarebbe dovuta e potuta fare nel settore della spesa pubblica, con qualche maggior dose di immaginazione, utilizzando 13 mila miliardi di proventi delle privatizzazioni per

sostituire, con *project financing*, investimenti pubblici di equivalente importo a livello centrale e locale. Questi proventi - formalmente - non sono entrate pubbliche, effettive per il Trattato di Maastricht, perché hanno come contropartita una perdita equivalente di valori patrimoniali, sono cioè un "movimento di capitali". Essi non sono poi entrate finali per il bilancio italiano in quanto una legge speciale del 27 ottobre 1993 li devolve alla specifica riduzione del debito pubblico (frutto di un mio disegno di legge). Ma io non suggerivo e suggerisco di porle a bilancio, bensì di prestarle a tasso zero o simbolico, a imprese, per il *project financing*, onde sostituire blocchi di spese pubbliche di investimento.

Immagino che privatizzare imprese pubbliche come l'Enel o alcune municipalizzate e beni immobili oggi male utilizzati, sia tuttora politicamente difficile. Ma ciò non toglie che questo tipo di operazioni abbia significati strutturali ben diversi dalle due componenti della cosiddetta tassa per l'Europa: l'addizionale *ad hoc* sui redditi Irpef di lavoro, autonomo e dipendente e sul complesso dei redditi Irpef di questi soggetti e l'anticipo del trattamento di fine rapporto, sui cui ora mi soffermo.

3. Questo secondo prelievo, occorre dirlo, è una entrata di cassa effettiva, ma non costituisce "mezzo di copertura" delle nuove spese o minori entrate ai sensi della normativa contabile vigente perché, mentre dà luogo ad un'entrata di competenza nell'anno in cui esso è applicato *una tantum*, genera una pari riduzione di entrata, nel decorso degli esercizi successivi. Pur non essendo "mezzo di copertura", questa entrata, per la nostra contabilità pubblica, è comunque idonea a ridurre il *deficit* del bilancio di competenza dell'anno in cui si applica, con limitati effetti negativi su quelli dei due anni successivi, del bilancio triennale programmatico scorrevole, votato dal Parlamento. Il fatto che si riducono le entrate di bilanci futuri non toglie verità al fatto che aumentano quelle del

bilancio attuale. Il fatto che io mangi oggi mele che avevo messo in disparte per la prossima settimana e quindi non previste per oggi, non toglie verità al fatto che oggi ho sul tavolo più mele e che non ne trovi di meno per il resto della settimana. Per la normativa comunitaria, che fa riferimento per il computo del *deficit* d'esercizio all'indebitamento netto, come saldo fra obbligazioni passive e attive dell'anno finanziario, sicuramente l'operazione di anticipo sul trattamento di fine rapporto non è una vera entrata, capace di ridurre tale *deficit*: infatti, genera obbligazioni future del Fisco verso i datori di lavoro, per importo equivalente a quelle che genera a favore del Fisco, con effetti immediati di liquidazione nel 1997. Comunque, essa è un'entrata *una tantum* e perciò viene guardata con sospetto sulla base della concezione, emersa ufficialmente nel vertice finale di Dublino del semestre irlandese del dicembre 1996, per cui occorre considerare la "sostenibilità" dei parametri di riduzione del *deficit* e del debito e non il loro mero conseguimento nell'anno "magico" 1997.

4. Passo alla parte di "tributo per l'Europa" consistente nella tassazione straordinaria del reddito, che - secondo le stime - dovrebbe fornire circa 7 mila miliardi. In un sistema fiscale basato su principi di certezza e di generalità, quali quelli sanciti dall'art. 53 della Costituzione, che peraltro viene continuamente disatteso ed è comunque stato interpretato in modo lassista, questo tributo dovrebbe colpire tutti e non solo un terzo dei loro contribuenti, non dovrebbe decidere una reddita che, quando il tributo è stato deciso, era già formato per il 90%. Ovviamente, il Ministro delle finanze dirigista considera ottimale il tributo che coglie di sorpresa il contribuente, impedendogli l'elusione ma, assieme, la modifica delle proprie scelte economiche personali. Ma questo contrasta con il principio di non retroattività che discende dal riferimento alla capacità contributiva: che è la materia tassabile che si forma dopo e non prima della statuizione del tributo. Ciò lede anche il criterio di certezza del tributo, stabilito dall'art. 23 della Costituzione, che dispone che nessuna prestazione personale o patrimoniale dovrebbe essere imposta, se non in base alla legge. La legge dovrebbe venire prima e non dopo che si è formato l'imponibile, su cui viene richiesto il tributo.

Il canone di certezza dovrebbe servire per tutelare le libertà di scelta, relative alla proprietà e all'iniziativa privata di ciascun cittadino. Non può essere una buona premessa per l'entrata nell'Europa monetaria, secondo il Trattato di Maastricht che si ispira ai principi generali dell'economia di mercato, il violare il canone della certezza della tassazione, con un tributo a sorpresa su un reddito già conseguito e, presumibilmente, già ripartito fra consumi e investimenti, al netto delle imposte previste allora.

5. Il tributo è *ad hoc*. Non è un'addizionale all'Ir-

pef. Questa *ad hoc*-crazia fa paura: genera altre incertezze, perché arbitraria. In passato, per le tassazioni straordinarie, si ricorreva ad addizionali che comportavano aumenti lineari di aliquote. Qui siamo di fronte ad un meccanismo del tutto diverso. Infatti, mentre il reddito sino a 7,2 milioni è soggetto (sino alla prossima riforma, stabilita con la legge Finanziaria) ad una aliquota Irpef del 10%, il tributo per l'Europa esonera completamente questo scaglione di reddito. Oltre i 7,2 milioni e sino a 20, vi è un'aliquota nominale dell'1% che comporta un onere teorico di lire 128.000. Ma i lavoratori dipendenti, usufruendo di una speciale detrazione di imposta di lire 180.000, non lo pagano affatto. Gli autonomi, che hanno una detrazione di lire 80.000 - per questo scaglione - pagano lire 42.000, cioè lo 0,3%, qualora privi di carichi di famiglia. Se hanno un coniuge non separato, che dà diritto ad un credito d'imposta di lire 40.000, pagano solo lire 20.000. E non è chiaro se dovranno, per tale importo, sottostare alle incombenze di legge. Analoga è la loro situazione se hanno figli a carico, ma non il coniuge, perché ciascun figlio dà diritto a lire 20.000. Lo scaglione fra 20 e 50 milioni, comporta un obbligo teorico dell'1,5%, pari a lire 450.000. Ma per i lavoratori dipendenti senza figli e senza coniuge, l'onere è di lire 402.000, mentre se hanno un coniuge esso scende a lire 360.000 e con due figli a carico a lire 320.000. In sostanza, i lavoratori dipendenti con 30 milioni, coniuge e due figli pagano solo lire 22.000; con tre figli sono ancora virtualmente esenti, perché debbono (in 2 rate) lire 2.000. Sino a 40 milioni, comunque, il lavoratore dipendente con due figli e coniuge, paga solo lire 150.000, cioè lo 0,37%. A 50 milioni, questo lavoratore paga lire 300.000, cioè lo 0,6%. Per un autonomo, a 30 milioni, l'onere è pesante, perché oltre a lire 8 per lo scaglione sino a 20 milioni, egli è tenuto a versare lire 150.000. Comunque, siamo sempre in un'area di pressione modesta. A 40 milioni, l'onere raddoppia: lire 308.000, pari allo 0,8% scarso. A 50 milioni questo autonomo paga già lire 458.000, contro le lire 320.000 del lavoratore dipendente. L'aliquota sfiora l'1%. Il balzo vero si realizza, però, oltre i 50 milioni, ove l'aliquota dello scaglione sino a lire 100.000.000 è addirittura il 2,5%. Ciò comporta che un lavoratore dipendente con 70 milioni annui, pagherà lire 820.000, mentre l'autonomo pagherà poco meno di un milione (lire 958.000). Ad 80 milioni, il lavoratore dipendente con coniuge e due figli dovrà lire 1.070.000, mentre l'autonomo sarà a quota lire 1.258.000. L'aliquota sull'intero reddito è così salita ad oltre l'1,3% per il lavoratore dipendente e ad oltre l'1,5% per l'autonomo. Il balzo di aliquota da 40 a 80 milioni di reddito imponibile è enorme: per il lavoratore dipendente essa aumenta di poco meno di 4 volte; per il lavoratore autonomo, l'aliquota raddoppia. Il distacco nel regime fra lavoratore dipendente ed autonomo, verso i 100.000.000 è quasi nullo. Il lavoratore dipendente con due figli

e coniuge non separato paga lire 1.570.000, mentre l'autonomo paga lire 1.758.000. La loro aliquota sull'intero reddito è l'1,57% e l'1,75% rispettivamente. Rispetto a chi ha 30 milioni, il lavoratore dipendente con 100.000.000, due figli e moglie non separata, ha un aumento di aliquota da 0,1 scarso a 1,57, cioè di 15 volte; l'autonomo da 0,8 a 1,75! Numeri dispari.

6. Il tributo, dunque, viola il criterio di generalità. Due terzi degli italiani tassati con l'Irpef non lo pagano o pagano una cifra insignificante a causa del modo come è costruito. Al di sopra, la progressività sale in modo aspro. È ovvio che si tratta di un "tributo di classe": che colpisce la classe media. È Marx che insegna che il governo di classe applica tributi di classe. Il tributo, inoltre - come si è visto - è diseguale, in modo clamoroso, fra percettori di reddito di lavoro dipendente e autonomo, sino a 50 milioni, come si vede dai calcoli appena fatti e dalla tabella allegata. Non vale affermare che la detrazione aggiuntiva per i lavoratori dipendenti si giustifica con le loro spese di produzione del reddito, non detraibili, ai fini del loro imponibile. Ciò perché già l'imponibile di lavoro dipendente usufruisce di speciale detrazione a tale titolo ai fini dell'Irpef. Sicché, non ha senso aggiungerne un'altra ai fini del tributo straordinario speciale che ha per base l'Irpef.

7. Ma anche da un punto di vista di tecnica tributaria, questo tributo che pare più plasmato da Rifondazione Comunista e dalla CGIL che dal Ministro delle finanze, suscita non poche perplessità, aggravando la supposizione che il Ministero delle finanze sia stato costretto a cedere il passo a politici e sindacalisti, non tutti dotati di idee chiare, circa la logica da perseguire.

Infatti, la distinzione fra lavoratori dipendenti ed autonomi (comprensivi di artigiani, eccetera) è stabilita per via qualitativa, con effetti molto rilevanti per redditi sino a 40-50 milioni, genera effetti curiosi quanto impreveduti. Si consideri, infatti, un contribuente che ottiene 30 milioni dalla propria attività di lavoratore dipendente e 20 da attività di lavoro autonomo. Egli usufruisce di lire 180mila di detrazione. Per converso, un contribuente che ottiene 30 milioni come lavoratore autonomo o come pensionato ha una detrazione di sole lire 80.000.

Fortunatamente, l'anomalia in questione si attenua man mano che si sale negli scaglioni di reddito maggiori, sicché fra un lavoratore dipendente che, facendo anche la professione ed usufruendo di rendite edilizie ha 100.000.000 tassabili ed un

contribuente che consegue i 100 milioni solo con la professione o con rendite edilizie, vi è poca differenza di trattamento.

8. Più grave e di difficile giustificazione è l'anomalia che deriva dal fatto che le detrazioni per il coniuge e per i figli a carico sembrano spettare a ogni percettore di reddito, ossia accumulano, qualora entrambi i coniugi conseguano un proprio reddito. La norma non impedisce che spetti una detrazione di lire 40.000 per ciascun percettore di reddito, quando nessuno dei due è a carico dell'altro. E i figli minori, miracolosamente, se entrambi i genitori sono in vita e percepiscono reddito tassabile, danno luogo ciascuno a doppia detrazione.

9. Che dire, infine, della sperequazione che si crea fra famiglie monoreddito che vivono di lavoro autonomo o di pensione e famiglie plurireddito di lavoro dipendente? Una famiglia in cui, nel complesso, i due coniugi con due figli guadagnano 100 milioni di reddito di lavoro dipendente tassabili in Irpef, ciascuno dispone di lire 180.000 + 40.000 = 220.000 di detrazioni di imposta = 440.000 contro le 120.000 di un percettore di 100 milioni di lavoro autonomo e pensione. La prima famiglia, inoltre, è sottoposta per l'eccedenza rispetto alla detrazione solo all'1,5%, mentre la seconda, sopra i 50.000.000, paga il 2,5%. Il risultato è che la prima famiglia dovrà solo lire 600.000 di Eurotassa, pari allo 0,6% del suo reddito, mentre la seconda deve lire 1.758.000, pari all'1,75% del proprio reddito, cioè tre volte tanto. Non è chiaro quale disegno logico abbia guidato a questa aberrante disparità di trattamento.

Gli esempi, ovviamente, potrebbero continuare. La consultazione della tabella allegata può aiutare in questo gioco di ricerca di paradossi dell'Eurotassa.

10. Si afferma, poi, che questo tributo sarà rimborsato, in futuro, se si "entrerà in Europa". Ciò, ovviamente, rischia di renderlo inutile ai fini delle regole di Maastricht.

Peraltro, non si è calcolato quanto incida questo prelievo sulle classi medie, sulla domanda globale e sulla formazione del reddito del 1997. Sembra che l'attuale programma di governo, disprezzando totalmente i moniti della curva di Laffer, voglia dire ai suoi Ministri finanziari "tassate, tassate, qualcosa resterà". Il contrario del messaggio che Khol, Chirac, Major vanno dicendo ai loro concittadini, ai fini di innescare gli "spiriti animali" dell'imprenditorialità, dell'investimento, del favore della crescita economica.

L. 23 dicembre 1996, n. 662

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA

Art. 3

(commi 194-202)

194. È istituito, per l'anno 1996, un contributo straordinario per l'Europa, finalizzato all'adeguamento dei conti pubblici ai parametri previsti dal Trattato di Maastricht. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto nei commi da 195 a 203, valgono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

195. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi. Il contributo è determinato applicando alla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1996, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del predetto testo unico, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a lire 7.200.000 0 per cento;
- b) oltre lire 7.200.000 fino a lire 20.000.000 1 per cento;
- c) oltre lire 20.000.000 fino a lire 50.000.000 1,5 per cento;
- d) oltre lire 50.000.000 fino a lire 100.000.000 2,5 per cento;
- e) oltre lire 100.000.000 3,5 per cento.

196. Dal contributo determinato ai sensi del comma 2 si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, i seguenti importi:

a) lire 40.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e per ciascuna delle persone indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e lire 20.000 per ciascuno dei figli, affidati o affiliati indicati nella lettera b) del comma 1 dello stesso articolo 12;

b) lire 80.000, elevate a lire 180.000 per le persone fisiche che per il periodo d'imposta 1996 fruiscono delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente; la maggiorazione è rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno.

197. Il contributo non è comunque compensabile e non è deducibile ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo; l'eventuale eccedenza, trattenuta dal sostituto d'imposta ai sensi del comma 198, rispetto all'importo del contributo dovuto, può essere chiesta a rimborso ovvero computata in diminuzione dalle imposte sui redditi dovute dal contribuente.

198. Il contributo straordinario, al netto dell'importo da trattenere ai sensi del comma 199, deve essere versato, con le modalità stabilite con decreto dal Ministro delle finanze, in due rate di uguale importo, nei termini previsti rispettivamente per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1996 e per il versamento a titolo di acconto della seconda o unica rata di detta imposta relativa all'anno 1997. La liquidazione, il conguaglio e la comunicazione dei dati del contributo straordinario dovuto ai sensi del presente comma sono effettuate anche dai soggetti che prestano l'assistenza fiscale avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n.

413. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 15, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come sostituito dal decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito dalla legge 18 aprile 1986, n. 121, con il quale si prevede che il versamento non è dovuto se di importo non superiore a lire 20.000.

199. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi assimilati di cui all'articolo 47, comma 1, lettere a) e d), del citato testo unico delle imposte sui redditi, il contributo è trattenuto, in rate di uguale importo, dai soggetti di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti nei periodi di paga compresi tra marzo e novembre 1997 ed è versato con le modalità previste per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente; gli importi che non trovano capienza nella retribuzione o nel compenso del periodo di paga sono trattenuti sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti nel periodo di paga successivo. L'importo che non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato agli interessati che provvedono al versamento entro il 15 dicembre 1997.

200. Nel caso in cui i soggetti che operano le ritenute sulle retribuzioni o sui compensi corrisposti a decorrere dal mese di marzo 1997 siano diversi da quelli che, per l'anno 1996, hanno rilasciato il certificato previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, si applicano le modalità previste dal comma 198. È fatta salva la facoltà dell'interessato di ottenere dal sostituto di imposta per l'anno 1997 l'applicazione delle disposizioni del comma 199, previa consegna, entro il mese di febbraio 1997, del predetto certificato, in originale o in copia.

201. Nel certificato di cui all'articolo 7-bis, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal citato decreto-legge n. 330 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 473 del 1994, relativo all'anno 1996, sono indicati, nelle annotazioni, l'ammontare dei redditi soggetti al contributo, quello del contributo dovuto, nonché l'ammontare delle detrazioni spettanti.

202. I soggetti tenuti al versamento del contributo nonché i datori di lavoro devono indicare, nelle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 1996 previste, rispettivamente, negli articoli 1 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i dati relativi al contributo da versare secondo i criteri e le modalità stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che approva i rispettivi modelli di dichiarazione.

Allegato 3

L'INCIDENZA DELL'EUROTASSA SULLE VARIE CATEGORIE

Categorie	Totale contributo	Soggetti a Eurotassa		Gettito atteso	
		Numero	% su totale contributo	in miliardi	% su totale contributo
Dipendenti	14.900.000	8.780.000	59	2.585	47
Pensionati	14.300.000	2.525.000	18	550	10
Professionisti	4.680.000	2.680.000	57	1.925	35
Altri *	3.480.000	296.000	9	440	8
Totale	37.360.000	14.281.000	-	5.500	100

* Contribuenti che non possiedono reddito da lavoro (capitale, fabbricati e così via)
Fonte: "Il Sole-24 Ore" del 9 dicembre 1996.

il nuovo testo aggiornato
nelle librerie specializzate o con richiesta diretta all'editore

Antonio Casertano - Mario Spera

IVA

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni
- Commento articolo per articolo
- Appendice di legislazione

ottava edizione 1996-1997

pagg. 1092 - L. 50.000

Richiesta a:
ETI S.p.A. - Viale Mazzini, 25 - 00195 Roma
versando l'importo di L. 50.000 sul c/c postale n. 61844007 o con assegno bancario, N.T.